

LEGGE REGIONALE 27 AGOSTO 1956, N. 12

Risoluzione di controversie in materia di ospitalità¹

Art. 1

Per i ricoveri che vengono effettuati da Istituzioni che hanno sede nella Regione Trentino-Alto Adige, le attribuzioni conferite ai Prefetti dall'art. 36 del R.D. 30.12.1923, n. 2841, modificato dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251, in materia di controversie fra Province, Comuni ed Istituti Mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, Consorzi Provinciali Antitubercolari ed Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, per rimborso di spese di ospitalità, di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge e di statuto, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del R.D.L. 10.11.1889, n. 6535, sono esercitate dal Presidente della Giunta Regionale, che provvede, con decisione definitiva, su proposta dell'Assessore per le Attività Sociali e Sanità e su parere conforme di una Commissione che sarà costituita per ciascuna provincia di Trento e Bolzano, e sarà composta dal Medico provinciale, dal Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, da un funzionario della Giunta Provinciale di Gruppo A, designato dal Presidente della Giunta Provinciale stessa, e da un funzionario della Giunta Regionale di Gruppo A, designato dal Presidente della Giunta Regionale su deliberazione della Giunta.

¹ In B.U. 5 settembre 1956, n. 17.

Art. 2

Le Commissioni di cui al precedente articolo, sono nominate con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

La Commissione in Provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio Provinciale.

Art. 3

Ai componenti della Commissione spetta il compenso stabilito dalla legge regionale 5.1.1954, n. 1.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
